



COMUNE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE AFFARI GENERALI
GESTIONE DELLE RICESSIONI

10 OTT 2014

BOLLO D'ENTRATA

CITTA' DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

INDICE:

TITOLO I :

OGGETTO ED ORGANI DELLA RSU

- **Art. 1** Oggetto e finalità del regolamento.
- **Art. 2** Organi della RSU
- **Art. 3** L'assemblea dei rappresentanti
- **Art. 4** Il Coordinatore
- **Art. 5** Il vice coordinatore
- **Art. 6** Il segretario
- **Art. 7** Il comitato di coordinamento

TITOLO II :

FUNZIONAMENTO DELLA RSU

- **Art. 8** Convocazioni ordinarie
- **Art. 9** Modalità di decisione telematica
- **Art. 10** Interventi durante le assemblee dei rappresentanti
- **Art. 11** Verbalizzazione e documentazione
- **Art. 12** Modifiche del regolamento

TITOLO III :

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

- **Art. 13** Informazione
- **Art. 14** Assemblee del personale
- **Art. 15** Referendum
- **Art. 16** Norme finali
- **Art. 17** Norme di rinvio



PREAMBOLO

Obiettivo delle RSU è quello di tutelare i diritti dei lavoratori. Ogni componente RSU eletto deve svolgere la propria attività sindacale con spirito di sacrificio garantendo la propria partecipazione a tutti i lavori ad essa inerenti salvo impedimenti inderogabili.

L'attività dei componenti RSU deve essere improntata alla massima onestà e trasparenza. Non possono essere anteposti interessi personali alla tutela dei diritti dei lavoratori.

La RSU opera con indipendenza e rappresenta un organo indipendente rispetto alle sigle sindacali da cui i singoli componenti provengono.

TITOLO I

OGGETTO ED ORGANI DELLA RSU

Art. 1

(Oggetto e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività sindacale della RSU della Città di Reggio Calabria ai sensi dello Statuto dei Lavoratori L. 300/70, del D. Lgs. 165/2001, del CCNQ 7/8/98 e del CCNL.

2. La RSU è composta da un numero di componenti che varia a seconda del numero dei dipendenti dell'Ente e che viene calcolato secondo il CCNQ 7/8/98 e accordi e protocolli successivi siglati con l'Agenzia Aran.

3. La RSU resta in carica per tre anni.

4. In caso di dimissioni, decesso, trasferimento o cessazione del servizio di un componente RSU, esso sarà sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista sindacale.

5. In caso di dimissioni del 50% più uno dei componenti della RSU attualmente in carica, si procederà a nuove elezioni così come stabilita dal CCNQ 7/8/98.

6. Le dimissioni del componente RSU devono essere comunicate al coordinatore in forma scritta con firma autografa anche a mezzo e-mail come allegato, in quest'ultimo caso dovrà essere inviata anche copia di un documento di riconoscimento ed essere utilizzata solo la e-mail istituzionale. Il coordinatore provvederà a comunicare all'Amministrazione l'avvenuta cessazione dall'incarico di componente della RSU, il nominativo del soggetto dimissionario, segnalando inoltre i dati del primo dipendente non eletto della stessa lista sindacale di appartenenza. Tale ultima comunicazione verrà fatta anche al personale dipendente per mezzo delle bacheche sindacali, della posta elettronica istituzionale, del sito del Comune e, laddove possibile, utilizzando i social network.

Art. 2

(Organi della RSU)

1. Sono organi della RSU: - l'assemblea dei rappresentanti; - il coordinatore; - il vice coordinatore; - il segretario; - il comitato di coordinamento;

Art. 3

(L'assemblea dei rappresentanti)

1. L'assemblea dei rappresentanti è l'organo che rappresenta la massima espressione della volontà dei lavoratori in quanto composta da tutti i componenti RSU eletti.

2. Assume le decisioni, impegnando l'intera RSU, quando viene costituita secondo le previsioni del presente regolamento. Si intende validamente costituita quando partecipano



1. AROI



2. ARTUSO



3. AZZARELLI




4. FACURRI



5. CAMIA



6. COSTANTINO



7. CREA



8. FALCONE D.



9. FALCONE G.



10. IELO




11. LOMBARDO



12. LOPRESTO



13. MAURO



14. MARRA



15. MEGALE



16. PIZZONE



17. RIETO



18. RUSSO

il 50 % più 1 degli aventi diritto salvo quanto stabilito al successivo punto 4. Maggioranze diverse possono essere stabilite dal presente regolamento. Elegge a maggioranza assoluta (50%+1 degli aventi diritto) il coordinatore, il vice coordinatore, il segretario, il comitato di coordinamento. Indice a maggioranza semplice l'indizione dell'assemblea dei lavoratori, i referendum, elabora le proposte delle piattaforme di contrattazione decentrata, la possibilità di avvalersi di esperti e tecnici in ausilio all'attività sindacale, i poteri del coordinatore, del vice coordinatore e del segretario.

3. La prima convocazione dell'assemblea RSU viene fatta a cura del coordinatore con comunicazione scritta inviata, a mezzo e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima dell'incontro ovvero in tempi inferiori in caso debbano essere trattati argomenti, dallo stesso coordinatore, ritenuti importanti. In quest'ultimo caso la comunicazione potrà essere fatta per mezzo del telefono unitamente alla comunicazione scritta di cui sopra. La seconda convocazione viene fissata per lo stesso giorno a distanza di un'ora dalla prima.

4. Se alla prima convocazione non si raggiunge la maggioranza assoluta, in seconda convocazione, ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, basterà una maggioranza qualificata pari ad almeno 1/3 degli aventi diritto.

5. Le decisioni in assemblea vengono prese secondo le maggioranze semplici salvo che per le elezioni degli organi della RSU, per la votazione della mozione di sfiducia degli stessi e per le modifiche del regolamento, così come previsto dal comma 2 stesso articolo e dagli articoli seguenti.

6. Le votazioni vengono fatte per alzata di mano o su richiesta del 50% + 1 dei presenti a scrutinio segreto.

7. I componenti RSU hanno il dovere di partecipare alle assemblee salvo impedimenti personali o di lavoro e di comunicare tempestivamente al coordinatore la propria partecipazione o meno per mezzo del telefono, della e-mail o di sms.

8. In caso di tre assenze consecutive non giustificate di un delegato RSU, il coordinatore provvederà a fargli comunicazione scritta e a inviargliela, a mezzo e-mail, al fine di invitarlo ad una più attiva partecipazione. Inoltre il coordinatore pubblicherà e comunicherà ai dipendenti, in ossequio al principio di trasparenza, la lista dei presenti alle riunioni attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali e di quelli previsti nel presente regolamento.

Art. 4

(Il coordinatore)

1. Il coordinatore viene eletto dall'assemblea dei rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza assoluta e a scrutinio segreto.

2. Dura in carica un anno dalla sua elezione e può essere rieletto secondo le modalità di cui al punto 1.

3. Presiede di diritto le assemblee della RSU, del comitato di coordinamento, le assemblee del personale, gli incontri tecnici con la delegazione trattante di parte pubblica. Intrattiene le relazioni con gli organi di stampa nei limiti dei poteri conferitigli dall'assemblea dei rappresentanti. Può fare in nome e per conto della RSU accesso agli atti, dandone tempestiva comunicazione e motivazione ai componenti RSU, a mezzo e-mail, e fornendo i dati acquisiti alla successiva assemblea. Firma i documenti ufficiali che impegnano la RSU e




1. AROI



2. ARTUSO



3. AZZARELLI




4. CACURRI




5. CAMA



6. COSTANTINO




7. CREA



8. FALCONE D.



9. FALCONE G.




10. IELO




11. LOMBARDO




12. LOPRESTO




13. MAURO




14. MARRA




15. MEGALE



16. PIZZONE



17. RIETO



18. RUSSO

la rappresenta alle riunioni con la delegazione trattante di parte pubblica o in altre riunioni con apposito mandato dell'assemblea dei rappresentanti.

4. Riceve le direttive operative dall'assemblea dei rappresentanti in tutti i casi non disciplinati dal punto 3 facendone anche esso stesso richiesta.

5. Su richiesta scritta e inviata, anche a mezzo e-mail, di 5 (cinque) componenti della RSU, il coordinatore può essere sfiduciato. In tal caso, il Coordinamento procederà ad indire, nel più breve tempo possibile, un'assemblea della RSU che si intenderà regolarmente costituita se verrà raggiunta la maggioranza assoluta portando ai voti la mozione con le motivazioni della sfiducia. Il coordinatore si intenderà sfiduciato se la maggioranza assoluta (50% +1 degli aventi diritto) sarà favorevole e pertanto decadrà dal relativo incarico. Nella stessa seduta si provvederà, se possibile, a nominare nuovo coordinatore, in caso di impossibilità il vice coordinatore assumerà le funzioni di coordinatore fino a quando non ci sarà la nuova nomina.

Nel caso il coordinatore non venga sfiduciato, i proponenti non potranno inoltrare nuova richiesta se non saranno passati almeno 4 (quattro) mesi. Le eventuali sostituzioni del coordinatore saranno comunicate all'Amministrazione dal nuovo eletto o eventualmente dal vice coordinatore.

6. Il coordinatore viene coadiuvato dal vice coordinatore e dal segretario.

7. Di norma ogni due mesi convoca l'assemblea dei rappresentanti e con stessa frequenza quella del comitato di coordinamento.

Art. 5

(Il vice coordinatore)

1. Il vice coordinatore viene eletto dall'assemblea dei rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza semplice e a scrutinio segreto, tra le RSU non appartenenti alla stessa sigla sindacale del coordinatore.

2. Dura in carica due mesi dalla sua elezione, viene applicato il principio di rotazione delle sigle sindacali, e può essere rieletto secondo le modalità di cui al punto 1.

3. Collabora con il coordinatore e lo sostituisce nei casi in cui, questi, sia impossibilitato a essere presente assumendo pieni poteri. Il coordinatore può delegare al vice coordinatore funzioni secondo le direttive date dall'assemblea dei rappresentanti. Assume le funzioni di coordinatore in caso di approvazione sfiducia di questi e fino a quando non viene eletto il sostituto.

4. Può essere sfiduciato secondo le modalità previste al punto 5 dell'art. 4. In questo caso le comunicazioni di cui all'ultimo capoverso vengono fatte dal coordinatore o dal segretario.

Art. 6

(Il segretario)

1. Il segretario viene eletto dall'assemblea dei rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza semplice e a scrutinio segreto.

2. Dura in carica un anno dalla sua elezione e può essere rieletto secondo le modalità di cui al punto 1.

3. Collabora con il coordinatore e il vice coordinatore alla redazione e tenuta dei verbali delle assemblee dei rappresentanti, del personale e del comitato di coordinamento. Può svolgere funzioni delegate dal coordinatore secondo le direttive date dall'assemblea dei rappresentanti.

CS. few

1. AROI

2. ARTUSO

3. AZZARELLI

4. CACURRI

5. CAMA

6. COSTANTINO

7. CREA

8. FALCONE D.

9. FALCONE G.

10. IELO

11. LOMBARDO

12. LOPRESTO

13. MAURO

14. MARRA

15. MEGALE

16. PIZZONE

17. RIETO

18. RUSSO

4. Può essere sfiduciato secondo le modalità previste al punto 5 dell'art. 4. In questo caso, le comunicazioni di cui all'ultimo capoverso vengono fatte dal coordinatore o dal vice coordinatore.

Art. 7

(Il comitato di coordinamento)

1. Il comitato di coordinamento è costituito da un numero di componenti RSU pari al numero delle sigle sindacali risultate vincitrici alle elezioni tale da permettere la massima rappresentatività sindacale.

2. Il componente RSU facente parte del comitato viene scelto dagli stessi colleghi RSU appartenenti alla stessa sigla comunicando altresì un sostituto in caso di assenza del primo.

3. Il comitato di coordinamento una volta composto viene approvato formalmente dall'assemblea dei rappresentanti.

4. Il comitato viene di diritto presieduto dal coordinatore o in sua assenza dal vice coordinatore.

5. Funzione principale del comitato di coordinamento, essendo composto da un numero ridotto di RSU, è quella di agevolare e velocizzare talune decisioni e fungere da raccordo tra l'Amministrazione e l'assemblea RSU.

6. Altri compiti del comitato sono:

- trattare in via preliminare questioni importanti;
- presenziare in riunioni tecniche con la delegazione trattante di parte pubblica o altri soggetti;
- raccogliere le istanze provenienti dai singoli lavoratori o da gruppi di essi;
- valutare idee e progetti di singoli componenti RSU;
- organizzare operativamente le assemblee del personale e i referendum;
- gestire la sala RSU.

7. Il comitato non può rappresentare la RSU quale organo collegiale se non su specifico mandato da questi ricevuto.

8. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti quando il comitato è interamente composto e non vi sono assenze. Il coordinatore o vice coordinatore non vota ma sottoscrive solo i verbali per formalizzare la seduta salvo che il numero dei componenti del coordinamento sia pari e trovandosi, la votazione, in situazione di parità, allora il voto di colui che presiede il comitato è obbligatorio e quindi determinante per la decisione.

9. Il comitato viene convocato su richiesta del coordinatore o di un suo componente e in ogni caso almeno una volta ogni due mesi.

10. La carica di coordinatore e vice coordinatore è incompatibile con quella di componente del comitato di coordinamento.


11. All'interno del coordinamento vengono creati gruppi di lavoro al fine di suddividere il carico di lavoro e rendere proficua l'attività sindacale. I gruppi vengono creati per singole tematiche e votati a maggioranza assoluta dei componenti del coordinamento.



1. AROI



2. ARTUSO




3. AZZARELLI



4. CACURRI



5. CAMA



6. COSTANTINO




7. CREA



8. FALCONE D.



9. FALCONE G.



10. IELO



11. LOMBARDO



12. LOPRESTO



13. MAURO



14. MARRA



15. MEGALE



16. PIZZONE



17. RIETO



18. RUSSO

TITOLO II
(FUNZIONAMENTO DELLA RSU)

Art. 8

(Convocazioni ordinarie)

1. Le assemblee della RSU si tengono di solito nella sala assegnata dall'Amministrazione così come previsto dalle attuali disposizioni normative.
2. In caso di eventi particolari potranno essere utilizzati altri luoghi.
3. L'assemblea si riunisce di norma una volta ogni due mesi. Può essere convocata anche su richiesta scritta di due componenti RSU e/o di almeno del 2% dei lavoratori. In quest'ultimo caso i componenti e i lavoratori dovranno indicare l'ordine del giorno ed eventuali note. Il coordinatore avrà cura di provvedere entro 10(dieci) giorni dalla richiesta.
4. La convocazione per l'assemblea viene fatta dal Coordinamento e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo dove si svolgerà, nonché la data della seconda convocazione.
5. Alle assemblee, in caso di necessità con decisione approvata a maggioranza dei componenti, possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni Sindacali.
6. Le convocazioni devono essere inviate a mezzo e-mail e in caso d'urgenza anche a mezzo telefono seguite comunque da e-mail.

Art. 9

(Modalità di decisione telematica)

1. In caso d'urgenza e per questioni importanti il coordinatore potrà richiedere la maggioranza assoluta dei delegati RSU anche attraverso l'utilizzo della e-mail o per telefono.
2. La e-mail dovrà contenere, in modo dettagliato, l'ordine del giorno, i motivi per cui ritiene debba essere usato questo mezzo eccezionale, una dettagliata e chiara descrizione dei fatti e tutto ciò che concerne l'ordine del giorno allegando eventualmente la documentazione necessaria.
3. Il componente RSU dovrà rispondere, sempre a mezzo e-mail, entro il termine di 24 ore se non diversamente indicato.
4. In caso la maggioranza non abbia risposto entro il termine previsto, il coordinatore, se trattasi di richiesta di autorizzazione a compiere determinati atti, sarà di diritto autorizzato a compierli.
5. Le modalità previste in questo articolo non si applicano nei casi in cui gli argomenti da trattare riguardano:
le modifiche del regolamento
la nomina o la sfiducia degli organi della RSU
la contrattazione integrativa decentrata e tutte le materie che l'assemblea dei rappresentanti potrà decidere, a maggioranza assoluta, di escludere.
6. Il coordinatore avrà cura di conservare le e-mail e di esibirle al componente RSU qualora ne faccia richiesta scritta.

Art. 10

(Interventi durante le assemblee dei rappresentanti)

C.S. Aloi

1. AROI

Artuso

2. ARTUSO

Boo

3. AZZARELLI

Cacurri

4. CACURRI

Camà

5. CAMA

Costantino

6. COSTANTINO

Creà

7. CREA

Falcone D.

8. FALCONE D.

Falcone G.

9. FALCONE G.

Ielo

10. IELO

Lombardo

11. LOMBARDO

Lopresto

12. LOPRESTO

Mauro

13. MAURO

Marrà

14. MARRA

Megale

15. MEGALE

Bizzone

16. BIZZONE

Rièto

17. RIETO

Russo

18. RUSSO

1. Gli interventi durante l'assemblea vengono moderati dal coordinatore o da altro soggetto da lui delegato.

2. Ogni componente RSU potrà fare un intervento di massimo 5 minuti con possibilità di replica.

Art. 11

(Verbalizzazione e documentazione)

1. La verbalizzazione delle riunioni dell'assemblea dei rappresentanti, del personale, del comitato di coordinamento vengono fatte per iscritto e compilate di norma dal segretario o in sua vece da un componente RSU individuato dal coordinatore.

2. I verbali devono essere scritti in modo chiaro e sottoscritti dai componenti RSU che vi hanno preso parte, conservati a cura del coordinatore ed esibiti su richiesta di ogni singolo delegato RSU, entro quindici giorni dalla richiesta.

3. La documentazione concernente argomenti che interessano la generalità dei dipendenti e/o eventuali decisioni assunte dall'assemblea della RSU dovrà essere pubblicata sulla pagina del sito del Comune e sui social network.

4. Ogni lavoratore ha diritto di richiedere in modo specifico, previa richiesta scritta formulata al Coordinatore, gli atti dell'attività sindacale.

5. I documenti che riguardano l'attività sindacale devono essere consegnati dal coordinatore uscente al coordinatore entrante.

Art. 12

(Modifiche del regolamento)

1. Il regolamento può essere modificato se richiesto per iscritto o via e-mail da almeno quattro componenti RSU.

2. Il coordinatore, una volta investito della richiesta, provvederà a convocare l'assemblea dei rappresentanti entro sette giorni.

3. L'assemblea sarà valida se saranno presenti i componenti con maggioranza assoluta degli aventi diritto e se il regolamento modificato sarà approvato sempre con maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Il nuovo regolamento, una volta approvato, viene inviato all'Amministrazione per la massima diffusione tra i dipendenti.

TITOLO III

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

Art. 13

(Informazione)

1. La RSU informa tutti i dipendenti dell'attività sindacale svolta in modo costante utilizzando tutti gli strumenti ad oggi disponibili e per la precisione: - le e-mail - i volantini - le bacheche sindacali - la pagina RSU del sito del Comune, i social network (anche attraverso la predisposizione di pagine dedicate su Facebook)- un blog - il passaparola.



1. AROI



2. ARTUSO



3. AZZARELLI



4. CACURRI



5. CAMA



6. COSTANTINO



7. CREA



8. FALCONE D.



9. FALCONE G.



10. IELO



11. LOMBARDO



12. LOPRESTO



13. MAURO




14. MARRA



15. MEGALE



16. PIZZONE



17. RIETO



18. RUSSO

2. Il coordinatore, il vice coordinatore e il segretario gestiscono i canali informativi.

3. Ogni componente RSU ha diritto ad affiggere, senza alcuna autorizzazione sulle bacheche sindacali, tutto il materiale di interesse sindacale che riterrà opportuno.

Art. 14

(Assemblee del personale)

1. L'assemblea dei lavoratori è strumento essenziale per stabilire le linee guida da assumere in caso di contrattazione.

2. L'assemblea può essere indetta anche su richiesta di un gruppo di lavoratori fatta a uno o più componenti RSU purché venga esplicitata la motivazione. Il coordinamento, acquisita la maggioranza necessaria, provvede ad indirla.

3. Le decisioni che riguardano le contrattazioni in corso, vengono prese dall'assemblea dei lavoratori sulla scorta della maggioranza dei presenti. La votazione avviene per alzata di mano o per iscritto apponendo la firma su di un apposito modulo all'uopo predisposto.

4. La RSU comunica successivamente, anche solo a mezzo e-mail, dei risultati della contrattazione.

5. Di diritto possono essere indette assemblee di Settore quando a richiederlo siano almeno due componenti RSU. In tal caso dovrà esserne data comunicazione al coordinatore il quale avrà il dovere di informare gli altri componenti RSU che potranno anch'essi partecipare all'assemblea.

6. Di diritto possono essere indette assemblee generali del Personale quando a richiederlo siano almeno due componenti RSU. Esse avranno l'obbligo di comunicare l'iniziativa al coordinatore entro 24 ore, il quale avrà il dovere di indire un'assemblea delle RSU entro ulteriori 24 ore al fine di condividere lo spirito dell'iniziativa. Trascorse inutilmente le 48 ore le RSU richiedenti avranno il diritto di indire ugualmente l'assemblea.

Art. 15

(Referendum)

1. L'assemblea dei rappresentanti può indire referendum per tutte le materie che ritiene necessitano della consultazione dei lavoratori ovvero quando a chiederlo siano il 10% dei lavoratori.

2. Il referendum è valido se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 16

(Norme finali)

1. Ogni singolo delegato RSU è autorizzato ad utilizzare la carta intestata della RSU per l'attività sindacale che lo riguarda personalmente. La carta intestata sarà quella ufficiale che verrà approvata secondo le maggioranze previste per le convocazioni delle assemblee. Essa sarà inviata a mezzo e-mail a tutti i delegati RSU. L'uso che ne verrà fatto impegnerà il solo delegato e non la RSU in quanto organo collegiale salvo eventuali ratifiche che potranno essere fatte con le anzidette maggioranze.



1. AROI




2. ARTUSO



3. AZZARELLI



4. CACURRI



5. CAMA




6. COSTANTINO



7. CREA



8. FALCONE D.



9. FALCONE G.



10. IELO



11. LOMBARDO




12. LOPRESTO



13. MAURO



14. MARRA



15. MEGALE



16. PIZZONE



17. RIETO



18. RUSSO

Art. 17
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

LA RSU PER APPROVAZIONE REGOLAMENTO


1. AROI CONSOLATO SALVATORE (CSA)


2. ARTUSO ANTONINO (DICCAP SULPM)


3. AZZARELLI LOREDANA (SUL)


4. CACURRI FELICE (CISL)



5. CAMA DOMENICO (DICCAP SULPM)



6. COSTANTINO ANDREA FRANCESCO (CSA)


7. CREA ANNA (UIL)


8. FALCONE DAMIANA (CGIL)


9. FALCONE GIUSEPPE (CISL)


10. IELO IMMACOLATA (CISL)


11. LOMBARDO TOMMASO ALDO (CISL)



12. LOPRESTO ANTONINO (SUL)


13. MAURO GIOVANNI (SUL)


14. MARRA PASQUALE (CGIL)



15. MEGALE ELEONORA MARIA PIA (CISL)


16. PIZZONE GERARDO (CGIL)



17. RIETO CONSOLATO (SUL)



18. RUSSO ALDO (CISL)


1. AROI


2. ARTUSO


3. AZZARELLI


4. CACURRI


5. CAMA


6. COSTANTINO


7. CREA


8. FALCONE D.


9. FALCONE G.


10. IELO


11. LOMBARDO


12. LOPRESTO



13. MAURO


14. MARRA


15. MEGALE


16. PIZZONE


17. RIETO


18. RUSSO

Reggio Calabria, li 05.10.2016